



Comune di Arcore
Provincia di Monza e della Brianza

Regolamento di Polizia Urbana

INDICE:

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Disciplina della polizia urbana
Art. 2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
Art. 3	Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento
TITOLO II	DECORO CITTADINO
Capo I :	ESTETICA DEL CENTRO ABITATO
Art. 4	Disposizioni generali
Art. 5	Installazione di tende
Art. 6	Caratteristiche essenziali delle tende
Art. 7	Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Art. 8	Collocamento di targhe, orologi e lapidi
Art. 9	Festoni e luminarie
Art. 10	Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
Art. 11	Ornamento dei fabbricati / Esposizione targhe identificative amministratore condominio
Art. 12	Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano
Art. 13	Cura delle siepi e piante
Art. 14	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Art. 15	Spolveratura di panni e tappeti
Capo II:	PULIZIA DEL TERRITORIO
Art. 16	Disposizioni di carattere generale
Art. 17	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
Art. 18	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
Art. 19	Sgombero della neve
Art. 20	Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 21	Scarichi nei fossi e nei canali
Art. 22	Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
Art. 23	Strade campestri
Art. 24	Pattumiere e recipienti con rifiuti
Art. 25	Trasporto di letame e materiale di espurgo
Art. 26	Divieto di lavatura e riparazione veicoli
Capo III:	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 27	Disposizioni di carattere generale
Art. 28	Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Art. 29	Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche
Art. 30	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
Art. 31	Divieto di giochi su suolo pubblico
Art. 32	Collocamento di condutture
Art. 33	Baracche per pubblici spettacoli
TITOLO III	SICUREZZA URBANA E PUBBLICA
Capo I	DEGRADO E SICUREZZA URBANA
Art. 34	Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio
Art. 35	Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
Art. 36	Divieto di accattonaggio
Art. 37	Venditori, suonatori e mestieri ambulanti
Art. 38	Vendita bevande alcoliche all'esterno di pubblici esercizi. Informazione divieto somministrazione bevande alcoliche minori anni 16
Art. 39	Accensione di fuochi

Capo II	TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI
Art. 40	Custodia e tutela degli animali
Art. 41	Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili c/o giardini privati
Art. 42	Colombi e Piccioni
Art. 43	Circolazione dei cani
Art. 44	Circolazione degli animali
Capo III	SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 45	Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 46	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Art. 47	Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
Art. 48	Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
Art. 49	Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 50	Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
Art. 51	Getto di cose
Art. 52	Ordini di riparazione
Art. 53	Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 54	Atti contrari alla sicurezza
TITOLO IV	CIVILE CONVIVENZA
Capo I	QUIETE PUBBLICA
Art. 55	Norme ed orari per le attività rumorose
Art. 56	Rumori nelle case e luoghi di lavoro
Art. 57	Suono delle campane
Art. 58	Rumori fastidiosi
Art. 59	Sale da ballo, cinema, ritrovi
Art. 60	Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
Art. 61	Uso di segnalazioni sonore
Capo II	PARCHI E GIARDINI
Art. 62	Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Art. 63	Ulteriori divieti. Autorizzazioni
Capo III	DISPOSIZIONI VARIE
Art. 64	Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate
Art. 65	Bagni
Art. 66	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 67	Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Art. 68	Divieto di circolazione con il viso coperto
TITOLO V	NORME FINALI
Capo I	SANZIONI
Art. 69	Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 70	Abrogazione delle concessioni ed autorizzazioni
Capo II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 71	Abrogazioni di norme
Art. 72	Concorso di norme
Art. 73	Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981. n. 689.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. La polizia urbana si coniuga con la sicurezza urbana laddove si pone l'obiettivo di attenuare i fenomeni di disordine civico e concorre ad assecondare il bisogno di sicurezza urbana avanzato dalla collettività in concomitanza alla fruizione di spazi e all'intensificazione delle relazioni fra persone.
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli altri ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia al Sindaco per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
4. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare;

- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con motivazione i benefici concessi;
- e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di difformità, o di abuso.

TITOLO II - DECORO CITTADINO
Capo I - ESTETICA DEL CENTRO ABITATO

Art. 4
Disposizioni generali

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento T.O.S.A.P., Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

Art. 5
Installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 6
Caratteristiche essenziali delle tende

1. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
3. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di ml. 2,00 dal suolo.
4. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.
6. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 7
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
3. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00. Il

trasgressore è tenuto al ripristino.

Art. 8
Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.

Art. 9
Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 10
Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio, i proprietari dei caseggiati sono tenuti:
 - a. a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
 - b. alla manutenzione dei tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili che dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
 - c. ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.
2. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio.
3. E' vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.
4. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.
5. I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
6. I proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari

condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità.

7. I proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
8. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.
9. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
10. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
11. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Art. 11

Ornamento dei fabbricati

Esposizione targhe identificative amministratore condominio

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza possibilmente nei pressi del citofono e comunque in luogo visibile al pubblico passaggio una targhetta di dimensioni 10x13 di colore ottone e argento riportante i dati dell'Amministratore pro tempore (indirizzo e numeri telefonici di riferimento), nonché l'indicazione dell'associazione di categoria cui egli è iscritto;
4. La targhetta conforme alle disposizioni di cui al primo comma. non è assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità.
5. L'amministratore di condominio è obbligato a sostituire la targa in tutti i casi di modifica degli elementi identificativi.
6. Il termine di adeguamento, dovrà avvenire entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 12

Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:
 - a. disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
 - b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
 - c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
 - d. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;

- e. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
 - f. distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali;
 - g. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.
2. Per le violazioni di cui alla lettera a. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 250,00.
 3. Le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00, a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
 4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 13
Cura delle siepi e piante

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.
2. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00.

Art. 14
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La pulizia della biancheria, non è permessa fuori dagli ambiti di proprietà privata.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 15
Spolveratura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni ai condomini lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. Le operazioni di cui al presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

TITOLO II DECORO CITTADINO
Capo II – PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 16
Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù pubblica nonché luoghi privati visibili da aree pubbliche, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da materiali e conservati in modo decoroso.
2. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
3. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino.
5. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.
6. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
7. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
8. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
9. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
10. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
11. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
12. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:
 - a. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b. Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c. Entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
 - d. Entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
 - e. Arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - f. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - g. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - h. Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - i. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - j. Calpestare aiuole e giardini pubblici;
 - k. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - l. Bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

- m. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - n. Gettare sul suolo pubblico chewing gum e mozziconi di sigarette;
13. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. Cortili, portici, anditi e scale comuni devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nocca al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 18

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle aree pubbliche o in uso pubblico i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente dovrà provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi antistante al suo esercizio.

Art. 19

Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato l'evento meteorologico. nonché di depositare sulle predette aree materiale antisdrucchiabile evitando di gettare acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.
3. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 20

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 21

Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 22
Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare al Comando di Polizia Locale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

Art. 23
Strade campestri

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare al Comando di Polizia Locale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

Art. 24
Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:
 - a. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.
 - b. I recipienti, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata.
 - c. In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.
 - d. È fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). È altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
 - e. È fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 25

Trasporto di letame e materiale di espurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non sia assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 26

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.
2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

TITOLO II DECORO CITTADINO
Capo III – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 27

Disposizioni di carattere generale

1. Salvo quanto è disposto dal regolamento edilizio e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.
3. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico in qualsiasi modo, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
4. In ogni caso la pulizia del suolo è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00.
6. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Funzionario responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
7. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 28

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela patrimoniale, viabilistico ed ambientale.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 29

Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, assegnazione dei posti di vendita, occupazione di un posto libero, è rilasciata ai sensi del D. L.gs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e normative regionali.
2. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a. non si può occupare spazio superiore a quello concesso;
 - b. l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa;
 - c. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
 - d. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - e. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati è vietato

- f. danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - f. i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
 - g. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.
4. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate secondo le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 30

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune se non dietro specifica autorizzazione comunale.

Art. 31

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, intralcio alla circolazione e disturbo alla quiete pubblica.

Art. 32

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., è concesso in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e disposizioni che saranno indicate nell'autorizzazione del Sindaco o suo delegato su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale. Ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Art. 33

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista pubblica o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costrizione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
- attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

TITOLO III - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA
Capo I - DEGRADO E SICUREZZA URBANA

Art. 34

Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di arrestare la marcia del veicolo per contrattare o concordare prestazioni sessuali, ovvero intrattenersi, con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada desunta dalle modalità comportamentali dei soggetti e dalle circostanze di tempo e di luogo.
2. Consentire la salita o la discesa dal proprio veicolo di uno o più soggetti sopraindicati conferma in modo palese l'avvenuta violazione alle disposizioni del presente comma.
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 300,00.

Art. 35

Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
 - a. compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
 - b. esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
 - c. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
 - d. gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
 - e. l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario.
 - f. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
 - g. occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

Art. 36

Divieto di accattonaggio

1. *Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio.*
2. *Se l'attività di accattonaggio è svolta con intralcio alla viabilità il pagamento in misura ridotta pari a € 100,00.*
3. *Se l'attività di accattonaggio è svolta con l'impiego di persona minorenni maggiore degli anni quattordici l'inosservanza del divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 , con pagamento in misura ridotta pari a € 300,00.*
4. *Il trasgressore è tenuto alla cessazione dell'attività.*
5. *Per le violazioni relative all'impiego di animali per attività di questua si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.*

Art. 37

Colore ottone o argento

Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.
5. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
6. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
7. Sul territorio comunale sono vietate:
 - a. l'attività di elemosina in cambio dell'attività di lavaggio vetri;
 - b. l'attività di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici;
 - c. l'attività di cartomante o similari.

Art. 38

Vendita bevande alcoliche all'esterno di pubblici esercizi Informazione divieto somministrazione bevande alcoliche minori anni 16

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del Codice Penale. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00.

Art. 39

Colore ottone o argento

Accensione di fuochi

1. E' vietato accendere fuochi liberi nel territorio comunale e smaltire mediante combustione materiali di qualsiasi natura compreso legna, sterpaglie ed erba.
2. Nei cantieri edili del territorio comunale è vietato accendere fuochi liberi e smaltire mediante combustione qualsiasi materiale di cantiere.
3. L'accensione all'aperto di fuochi potrà essere autorizzata in eccezionali circostanze e per motivate esigenze dal Responsabile della Polizia Locale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00. Il trasgressore è tenuto alla cessazione dell'attività.

TITOLO III - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA

Colore ottone o argento

**Capo II – TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE
DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

**Art. 40
Custodia e tutela degli animali**

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L. R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.
2. Salvo il dettato degli artt. 638, 672 e 727 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
3. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato,
4. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
5. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
6. E' vietato:
 - a. consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; è vietato condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi;
 - b. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - c. lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - d. esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - e. condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
7. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private o aperte al pubblico, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti e non disturbino la quiete pubblica.
8. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00.

**Art. 41
Detenzione animali da affezione all'interno di cortili e giardini privati**

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni.
3. In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. Ai proprietari/detentori è vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da affezione, da cortile e/o da stalla.

Colore ottone o argento

5. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
6. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento. in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.
7. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.
8. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00. Il trasgressore è tenuto alla cessazione dell'attività.

Art. 42
Colombi e Piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.

Art. 43
Circolazione dei cani

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L. R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
 - a. i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a ml. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
 - b. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
 - c. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
 - a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
 - c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Potranno inoltre essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti dall'Amministrazione Comunale.
4. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
5. di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
6. di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.
7. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00. Il trasgressore è tenuto alla immediata riduzione in pristino.

Colore ottone o argento

Art. 44
Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale classificate "parco naturale" ed "agricole di salvaguardia ambientale", in relazione al vigente Piano Regolatore.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00.

Colore ottone o argento

TITOLO III - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA
Capo III - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 45

Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Art. 46

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 47

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
4. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
5. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.
6. È comunque vietato:
 - a. eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
 - b. compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.
 - c. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 48

**Accensione di polveri, liquidi infiammabili,
fuochi artificiali e fuochi in genere**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
 - a. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

Colore ottone o argento

- b. gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
 - c. fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
 - d. accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00.

Art. 49
Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 50
Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
4. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
5. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 51
Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Colore ottone o argento

Art. 52
Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 53
Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia dei marciapiedi su cui insistono piante che per frutti o foglie caduti dovessero rendere scivoloso il passaggio di pedoni.
3. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00.

Art. 54
Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:
 - a. effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
 - b. sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
 - d. in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
 - e. collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - f. incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
 - g. lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordare gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
 - h. tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
 - i. sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

Colore ottone o argento

- j. usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
 - k. recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.
2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 , con pagamento in misura ridotta pari ad €150,00.

Colore ottone o argento

TITOLO IV - CIVILE CONVIVENZA
Capo I – QUIETE PUBBLICA

Art. 55

Norme ed orari per le attività rumorose

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - a. giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00
 - b. giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00
3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.
4. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
5. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.
6. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.
7. In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo d'ora solare dal lunedì al sabato, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. È vietata ogni attività nelle giornate festive.

Art. 56

Rumori nelle case e luoghi di lavoro

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00.
2. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.
3. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 08,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.
4. Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

Art. 57

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 6,00 con l'eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.
2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Colore ottone o argento

Art. 58
Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.
4. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
5. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
6. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 , con pagamento in misura ridotta pari ad €150,00.

Art. 59
Sale da ballo, cinema, ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Art. 60
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 , con pagamento in misura ridotta pari ad €150,00.

Art. 61
Uso di segnalazioni sonore

1. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 , con pagamento in misura ridotta pari ad €150,00.

Colore ottone o argento

TITOLO IV - CIVILE CONVIVENZA
Capo II – PARCHI E GIARDINI

Art. 62

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive del fiume Lambro, è fatto divieto di:
 - a. percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
 - b. camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
 - c. cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
 - d. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e. utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
 - f. molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
 - g. trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - h. guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - i. introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
 - j. di transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso.
2. Nei Centri Sportivi comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

Art. 63

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni e spettacoli.
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Colore ottone o argento

TITOLO IV - CIVILE CONVIVENZA
Capo III – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 64

**Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento
al di fuori delle aree appositamente attrezzate**

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

Art. 65

Bagni

1. Sono interdetti alla balneazione il fiume Lambro, i torrenti, i bacini ed i canali di irrigazione.
2. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza può consentire la balneazione nei tratti ritenuti non pericolosi per la incolumità e la salute pubblica.

Art. 66

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi o preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.
7. La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.

Art. 67

**Veicoli adibiti al servizio pubblico.
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a. gettare cose od oggetti dalle vetture;

Colore ottone o argento

- b. salire o scendere quando la vettura è in moto;
 - c. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d. salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e. parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
 - f. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - g. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h. sputare all'interno e fuori delle vetture;
 - i. portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - j. essere in stato di ubriachezza pericolosa per l'incolumità altrui o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
 - k. cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
 - l. distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
- a. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
 - b. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 68

Divieto di circolazione con il viso coperto

1. *E' fatto divieto di circolazione con il viso coperto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo o festaiolo che tale uso comportino. L'inosservanza di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €300,00.*

Colore ottone o argento

TITOLO V - NORME FINALI
Capo I - SANZIONI

Art. 69

Accertamento delle violazioni e sanzioni

2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta di norma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, con pagamento in misura ridotta pari a €100,00. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative diverse espressamente previste nei singoli articoli.
5. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. E' fatta salva la previsione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni precedenti per quanto previsto nei singoli articoli.
6. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
7. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, il Responsabile del Settore P.L.
8. Gli importi delle sanzioni potranno essere adeguati alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/1981.
9. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al ripristino o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 70

Abrogazione delle concessioni ed autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, è prevista l'abrogazione del provvedimento autorizzatorio di cui il trasgressore risulta titolare:
 - a. per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b. per il mancato ripristino, conseguenti alla trasgressione.

Colore ottone o argento

TITOLO V - NORME FINALI
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71
Abrogazioni di norme

1. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 25.11.1998 con deliberazione consiliare n ° 140.

Art. 72
Concorso di norme

1. L'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme contenute in discipline specifiche di settore; in caso di concorso di norme, si applica il principio di specialità.
2. Eventuali modifiche alle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti legislativi e non aventi carattere sovraordinato, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 73
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto comunale e verrà divulgato nelle forme previste.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Colore ottone o argento